



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITIE LA TUTELA DEL SEGNALANTE (WHISTLEBLOWER)

(APPROVATO CON VERBALE AU-DO DEL 06/06/2023)

1. FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

L'istituto del Whistleblowing consiste nella possibilità data ai dipendenti di segnalare illeciti e condotte irregolari potenzialmente lesivi dell'integrità dell'organizzazione. È finalizzato a favorire la diffusione della cultura dell'etica nel rispetto dei principi di legalità e buon andamento della Pubblica Amministrazione fissati dall'art. 97 della Costituzione.

Il presente Regolamento ha come scopo quello di disciplinare la procedura di gestione delle segnalazioni di illeciti nell'ambito della società Far.Com. Srl – gestione farmacie comunali (di seguito Far.Com.) e di rendere note le modalità con cui l'ente garantisce le tutele del segnalante.

2. PERSONE CHE POSSONO SEGNALARE L'ILLECITO

Il segnalante è la persona fisica testimone di un illecito o di un'irregolarità di cui sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento della propria prestazione lavorativa presso Far.Com. e che decide di segnalarlo.

Nel rispetto delle modalità tecniche e procedurali definite dal presente regolamento, i soggetti nell'ambito dell'organizzazione camerale che possono segnalare la presenza di illeciti sono:

- a) i dipendenti della società;
- b) i dipendenti di enti diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, i dipendenti delle società partecipate e delle società in house soggette a controllo analogo;
- c) i lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore di Far.Com.;
- d) i volontari, gli stagisti e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso Far.Com.



3. OGGETTO E REQUISITI DELLE SEGNALAZIONI

Possono essere oggetto di segnalazione fatti e condotte che configurino delitti o tentativi di delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I del Codice penale, ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché quelle suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'amministrazione o ad altro ente pubblico.

Sono, altresì, ricomprese le violazioni del Codice di comportamento dei dipendenti vigente presso la Far.Com., delle altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare e delle disposizioni riportate nella sezione dedicata al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

La segnalazione deve essere effettuata esclusivamente nell'interesse dell'integrità dell'Amministrazione, pertanto le tutele previste dall'art.54 bis del D. Lgs 165/2001 non potranno essere applicate nel caso in cui il segnalante agisca nel proprio esclusivo interesse.

Nei casi in cui la segnalazione sia resa nell'interesse concorrente della salvaguardia dell'integrità della Pubblica Amministrazione e del segnalante, questi dovrà immediatamente dichiararlo.

Non sono ammesse segnalazioni anonime per le quali il soggetto non abbia fornito le proprie generalità.

Non sono altresì ammesse segnalazioni fondate su meri sospetti o voci, effettuate nell'interesse esclusivo personale del segnalante, né contestazioni inerenti alla disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con superiori e colleghi.

Saranno prese in considerazione esclusivamente le segnalazioni:

- provenienti dai soggetti indicati nell'art. 2 del presente Regolamento;
- inerenti "condotte illecite" di cui il whistleblower sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro;
- adeguatamente circostanziate, riportanti fatti e comportamenti riscontrabili ed elementi precisi e concordanti, tali da consentire al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT) di comprendere e valutare la sussistenza dell'interesse generale all'integrità dell'Amministrazione e di svolgere le dovute verifiche.



3.1 CANALI DI SEGNALAZIONE

CANALE INTERNO

L'inoltro delle segnalazioni avviene tramite la piattaforma denominata "**LEGALITYWhistleblowing**" raggiungibile dall'Home page del sito istituzionale al link <https://farcom.segnalazioni.net>.

Non verranno considerate segnalazioni pervenute verbalmente né tramite canali differenti dalla suddetta piattaforma.

In ogni caso, la segnalazione indirizzata al RPCT non sostituisce l'obbligo di denuncia che sussiste in capo ai pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 331 c.p.p. e 361 e 362 c.p., laddove ne ricorrano i presupposti di legge (c.d. Procedibilità d'ufficio), sono tenuti a denunciare quanto a loro conoscenza alle autorità giudiziarie e di polizia.

Resta fermo che, laddove il dipendente pubblico denunci un reato all'autorità giudiziaria - ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. - e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele dalle misure ritorsive ex art. 54-bis.

CANALE ESTERNO ANAC

Il Segnalante può effettuare una Segnalazione Esterna, avvalendosi del canale esterno attivato, a tal fine, presso l'A.N.A.C. ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 24/2023 e delle Linee Guida A.N.A.C. 2023, ove, al momento della sua presentazione, ricorra una delle seguenti condizioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 24/2023:

- ha già effettuato una segnalazione interna e la medesima non ha avuto seguito;
- teme che la segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione o che non possa avere efficace seguito;
- ritiene che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il segnalante può ricorrere a divulgazione pubblica a mezzo stampa o media, social media quando:

- ha già effettuato una segnalazione interna e/o ad ANAC senza ricevere riscontro;
- teme che la segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- ritiene che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

DENUNCIA

Il decreto in ultimo riconosce anche la facoltà al segnalante di denuncia delle condotte illecite configurabili come reati direttamente alle Autorità competenti.

4. TUTELA DEL SEGNALANTE

Far.Com assicura la tutela del segnalante secondo il regime previsto dall'art. 54-bis del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. In particolare, si prevede che:

- a) l'identità del segnalante non sia rivelata a soggetti diversi dal RPCT, che tratta la segnalazione, fatte salve le ipotesi previste dalla Legge 179/2017 come riportate nel successivo art. 7.
Per una maggiore tutela il divieto di rivelare l'identità del segnalante si riferisce anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante.
- b) il segnalante non possa essere destinatario di misure organizzative aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle proprie condizioni di lavoro (c.d. provvedimenti ritorsivi o discriminatori) da parte dell'Amministrazione derivanti dalla segnalazione effettuata. La presunta adozione di misure ritorsive nei confronti del segnalante deve essere comunicata ad ANAC, alla quale è affidato il potere di accertare che la misura ritorsiva sia conseguente alla segnalazione di illeciti e, nel caso, di applicare le sanzioni amministrative previste.
- c) La comunicazione può avvenire da parte del segnalante o delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative accedendo alla pagina del sito istituzionale di ANAC "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti e irregolarità ex art. 54-bis, D.lgs. 165/2001 whistleblowing");
- d) l'esclusione della responsabilità del segnalante (nei limiti previsti dall'art. 3, l. 179) nel caso in cui riveli, per giusta causa, notizie coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale (artt. 326, 622, 623 c.p.) ovvero violi l'obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.);
- e) la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. La segnalazione è inoltre sottratta all'accesso civico generalizzato di cui all'art 5 comma 2, del d.lgs. 33/2013, nonché all'esercizio dei diritti di cui agli art. 15-22 del Regolamento n.679/2016 UE da parte del soggetto segnalato.

Ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 24/2023, la tutela è riconosciuta, oltre che al Segnalante, anche a quei soggetti diversi da questo che, tuttavia, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intra-prese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di Segnalazione, Divulgazione Pubblica o denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile e/o del particolare rapporto che li lega al Segnalante. In particolare, le misure di protezione si applicano a:

- Facilitatori;
- Persone del medesimo contesto lavorativo con legame di parentela fino a quarto grado e le-game affettivo stabile;
- Colleghi di lavoro con rapporto abituale e corrente (ad esempio vincolo di amicizia) nel medesimo contesto lavorativo;
- Gli enti di proprietà di chi segnala o per i quali lavora il segnalante o che operano nel medesimo contesto lavorativo (la ratio in questo caso è tutelare per esempio tali enti rispetto a ritorsioni di natura commerciale).

Il suddetto regime di tutela opera nei soli casi di soggetti individuabili e riconoscibili da parte del RPCT. Non trova applicazione nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni false rese con dolo o colpa.

5. PROCEDURA INFORMATIZZATA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Al fine di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, la Società adotta la procedura informatica di gestione delle segnalazioni di tipo confidenziale denominata "LEGALITYWhistleblowing", fornita da DIGITAL PA.

La piattaforma adotta modalità di trattamento dei dati personali conformi ai principi e alle disposizioni del Regolamento europeo per la protezione dei dati personali UE 2016/679 (GDPR).

Il RPCT di Far.Com (identificato al link <https://www.farcom.it/altri-contenuti-corruzione/>, del sito istituzionale) è destinatario delle segnalazioni, che verranno processate dallo stesso in qualità di soggetto a cui è affidata la gestione del canale interno di segnalazione.

Qualora il soggetto segnalato coincida con la figura del RPCT la segnalazione verrà gestita da un Sostituto, individuato preventivamente nella figura dell'Organismo di Vigilanza (identificato al link <https://www.farcom.it/altri-contenuti-dati-ulteriori/>, del sito istituzionale).

Nel caso di violazioni del Codice Etico e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo viene sempre interessato anche l'Organismo di Vigilanza, vincolato alla riservatezza. Eventuali ulteriori soggetti potranno essere coinvolti previa informatica e sottoscrizione del vincolo di riservatezza.

La piattaforma che risiede su macchina virtuale dedicata, all'interno del cluster di rete dedicato Far.Com., consente la compilazione, l'invio e la ricezione delle segnalazioni in forma riservata, nonché la possibilità per il RPCT che riceve tali segnalazioni, di comunicare con il segnalante anche senza conoscerne l'identità.

Quest'ultima viene infatti segregata dal sistema informatico che la tiene separata dai contenuti della segnalazione.

Ove ne ricorra la necessità il RPCT, o l'ODV in qualità di Sostituto, può chiedere l'accesso all'identità del segnalante nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario nei termini disciplinati dalla Legge 179/2017.

Al segnalante non viene trasmessa alcuna comunicazione e-mail rispetto alla segnalazione inviata. Diversamente, grazie ad un key code rilasciato a conclusione della procedura di invio segnalazione, la piattaforma consente al segnalante di verificare personalmente lo stato di avanzamento dell'istruttoria.

Non viene, infatti, trasmessa alcuna comunicazione via e-mail al segnalante rispetto alla segnalazione inviata.

La Piattaforma consente, nel corso dell'istruttoria, lo scambio di messaggistica fra il segnalante e l'RPCT e/o il personale di supporto dallo stesso individuato. La chat di dialogo è contenuta all'internodi ciascuna segnalazione e garantisce la tutela dell'identità del soggetto segnalante.

La Piattaforma consente, inoltre, la piena fruibilità della documentazione in essa custodita evitando stampe e download della stessa.

6. FASI DEL PROCESSO DI SEGNALAZIONE

Al RPCT spetta garantire la corretta impostazione del procedimento di gestione della segnalazione che si svolge secondo le seguenti fasi:

- **Invio segnalazione:** il segnalante accede alla piattaforma tramite la url indicata al precedente art.5 e, previa identificazione, compila i campi obbligatori del questionario predefinito per la formulazione della segnalazione.
I dati personali conferiti dal segnalante rispettano il principio di minimizzazione di cui all'art. 5 del GDPR.
I campi di cui occorre la compilazione permettono l'indicazione di una serie di informazioni utili a circostanziare la segnalazione e a facilitare, conseguentemente, le attività di verifica e di analisi cura del RPCT.

In particolare, dalle informazioni inserite devono risultare chiare le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione, la descrizione del fatto, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Con la segnalazione possono essere trasmessi documenti utili a fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di soggetti che possano contribuire a formare un quadro il più completo possibile di quanto segnala.
- **Esame preliminare:** il RPCT verifica la sussistenza dei presupposti e requisiti riferiti sia al segnalante che al contenuto della segnalazione indicati agli artt. 2 e 3 del presente Regolamento, necessari per accordare al segnalante le tutele di cui all'art. 4, dando immediato ed esclusivo rilievo agli elementi oggettivi che emergono dal contesto della segnalazione. Ove quanto indicato non sia adeguatamente circostanziato, il RPCT può chiedere al segnalante di integrare la segnalazione con ulteriori chiarimenti, documenti e informazioni. Quanto ai tempi procedurali, l'esame preliminare della segnalazione si conclude in quindici giorni lavorativi, che decorrono dalla data di ricezione della segnalazione.
- **Istruttoria e valutazione.** L'attività istruttoria si sostanzia in attività di verifica e di analisi ed è finalizzata a verificare l'effettiva sussistenza di quanto rappresentato nella segnalazione.

Non spetta al RPCT accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano né svolgere

controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione oggetto di segnalazione.

Al fine di istruire la segnalazione il RPCT ha accesso a qualunque documento, sistema informativo o fonte informativa presso la società. Se indispensabile, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, garantendo che le comunicazioni effettuate non consentano di risalire all'identità del segnalante o all'identità del soggetto o dei soggetti coinvolti nella segnalazione.

Per lo svolgimento dell'istruttoria il RPCT può avvalersi di collaboratori dallo stesso puntualmente designati, individuati nell'ambito della funzione Compliance, ai quali non è consentito l'accesso all'identità del segnalante, e comunque tenuti agli stessi vincoli di riservatezza nei confronti delle persone coinvolte nella segnalazione cui è sottoposto il RPCT.

Il termine per la definizione dell'istruttoria è di sessanta giorni, che decorrono dalla data di avvio della stessa. Laddove necessario, il RPCT può essere autorizzata dall'organo di indirizzo ad estendere predetti termini fornendo adeguata motivazione.

- **Conclusione del procedimento.** A conclusione dell'istruttoria il RPCT valuta la fondatezza della segnalazione.

Qualora ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione.

Qualora invece la segnalazione risulti fondata il RPCT redige una relazione sulle attività svolte e sulle relative risultanze istruttorie, disponibile agli atti per la prosecuzione della gestione procedimentale a cura dei competenti soggetti interni e/o esterni.

Entro il termine di sessanta giorni dall'avvio della fase istruttoria, il RPCT comunica l'esito del procedimento al segnalante e riferisce delle attività svolte al vertice amministrativo nel rispetto dei vincoli di riservatezza indicati al successivo art. 7. È altresì tenuto a rendere conto del numero di segnalazioni pervenute e sul loro stato di avanzamento nella relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta da indirizzare all'organo di indirizzo e all'OIV ai sensi dell'art. 1 comma14 della Legge 190/2012.

Il Responsabile potrà infine valorizzare l'istituto come misura di prevenzione, funzionale a presidiare con maggiore consapevolezza le aree a rischio dell'amministrazione e a conferire maggiore incisività e esaustività al relativo Piano annualmente approvato.

Nel caso in cui si renda necessario, il RPCT trasmette la segnalazione – nel rispetto della tutela della riservatezza del segnalante – alle Autorità giudiziarie competenti.

7. RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Conformemente ai principi stabiliti dalla Regolamento UE 2016/679, Far.Com. – che si qualifica come Titolare del trattamento dei dati personali trattati nel corso del procedimento di segnalazione - ha cura di calibrare la tutela della riservatezza accordata al segnalante con quella del segnalato, al fine di proteggere entrambi i soggetti dai rischi cui in concreto sono esposti, e avendoparticolare riguardo a tale aspetto nella fase di inoltro della segnalazione a terzi.

In particolare, il RPCT e il Sostituto – che operano in qualità di autorizzati al trattamento – hanno cura di rispettare l’obbligo di riservatezza nei confronti dell’identità del segnalante, espungendone i riferimenti dalle comunicazioni a terzi e dalla documentazione eventualmente prodotta nel corso del procedimento.

Ai sensi dell’art. 54 bis del D.lgs. 165/2001 la comunicazione dell’identità del segnalante può avvenire esclusivamente nelle circostanze e alle condizioni di seguito indicate:

- nell’ambito dell’eventuale procedimento disciplinare in capo al superiore gerarchico o all’autorità interna competente: qualora la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla segnalazione, e la conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del presunto autore di condotta illecita, la segnalazione sarà utilizzabile solo in presenza di consenso del segnalante
- nell’ambito dell’eventuale procedimento penale l’identità del segnalante è coperta nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 del codice di procedura penale;
- nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria, mentre successivamente potrà essere svelata dall’autorità contabile al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso, ai sensi dell’art. 67 d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174;
- se nel contesto di indagini penali e contabili, l’Autorità giudiziaria o contabile chiedano al RPCT, per esigenza istruttoria, di conoscere l’identità del Segnalante, il RPCT procederà a fornire tale indicazione, avvertendo preventivamente il segnalante. Le autorità e gli organismi esterni all’amministrazione tenuti a gestire eventuali procedimenti inerenti ai medesimi fatti e comportamenti segnalati si configurano, all’atto stesso dell’apertura del fascicolo, come Titolari autonomi del trattamento dei dati personali acquisiti nel corso della procedura.

Il segnalante è informato ai sensi dell’art. 13 del GDPR circa le finalità, le basi giuridiche e le modalità di trattamento dei dati personali conferiti nel corso del procedimento, nonché delle modalità di esercizio dei diritti a lui riconosciuti ai sensi degli articoli da 15 a 22.

La riservatezza dell’identità del segnalante è garantita anche dalla possibilità di escludere l’esercizio dei diritti di cui sopra, qualora – ai sensi dell’art. 2-undecies del D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018 - da tale esercizio possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto per il segnalante stesso.

In tal caso l’esercizio dei diritti può essere ritardato, limitato o escluso dal Titolare, ovvero essere rivolto direttamente al Garante, secondo le modalità indicate all’art. 160 D.lgs. 196/2003. Il Garante informa l’interessato di avere eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell’interessato di proporre ricorso giurisdizionale.